

PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.

La graduatoria per la concessione di contributi a Province, Comuni singoli o associati e Comunità Montane considera come obiettivi fondamentali la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente.

La graduatoria per l'attribuzione dei contributi viene formulata in base ai punteggi attribuiti agli elementi contenuti nella scheda di rilevamento delle azioni di bonifica di cui alla D.G.R. n. 568 del 12 maggio 2009 riguardante la rimozione dei materiali contenenti amianto. Quanto in essa contenuto non risulta tuttavia esaustivo per la valutazione dell'intervento. Pertanto i medesimi vengono integrati con ulteriori elementi conoscitivi che caratterizzano il sito contenente amianto, estrapolati dall'Allegato A "Criteri per la mappatura della presenza di amianto" al D.M. 18 marzo 2003 n. 101 ad oggetto: "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93".

L'analisi delle singole sezioni contenute nella "Scheda di rilevamento delle azioni di bonifica riguardante la rimozione dei materiali contenenti amianto" di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale evidenzia gli elementi di valutazione ai quali deve essere attribuito specifico valore al fine di giungere ad una oggettiva determinazione analitica corrispondente al giudizio che viene espresso per ogni intervento preso in considerazione.

Tale determinazione analitica permetterà la formulazione di un elenco di interventi finanziabili ordinato in relazione al livello di pericolosità che ne scaturisce.

Premesso quanto sopra l'analisi, sezione per sezione, degli elementi contenuti nella scheda di rilevamento delle azioni di bonifica con i relativi punteggi è la seguente:

SEZIONE 1 – SOGGETTO RICHIEDENTE

Nessuna azione cui attribuire un punteggio.

SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Nessuna azione cui attribuire un punteggio.

SEZIONE 3 – STATO DI NOTIFICA DELLA PRESENZA

Nel caso sia stata a suo tempo presentata la notifica relativa alla presenza del materiale contenente amianto e nel caso in cui la sezione venga compilata in ogni sua parte e venga altresì allegata copia dell'autonotifica e dell'ultimo rapporto di aggiornamento, così come richiesto nel fac-simile della domanda, il punteggio complessivo che scaturirà dalla sommatoria dei valori attribuiti nella scheda a ciascuna sezione sarà implementato del 10%.

SEZIONE 4 – TIPOLOGIA DEL MATERIALE DA BONIFICARE

Il punteggio attribuibile a questo indicatore varia tra 0,5 e 4 in relazione al tipo di matrice del materiale contenente amianto. In particolare viene assegnato un punteggio pari a 4 per la matrice friabile, 2 per la matrice compatta, 1,5 per i componenti di apparecchiature e 0,5 per gli impasti di resine. In caso di presenza di differenti matrici contenenti amianto nello stesso sito si otterranno due punteggi da tenere distinti, che andranno ad incrementare il punteggio complessivo della domanda a seconda del tipo di intervento per cui si è presentata la domanda stessa.

Nello specifico un punteggio sarà ottenuto dalla somma dei contributi delle voci "matrice compatta" e "impasti di resine" ed un altro punteggio sarà ottenuto dalla somma dei contributi "componenti di apparecchiature" e "matrice friabile". I punteggi così ottenuti della sezione 4 andranno ad incrementare il punteggio complessivo della domanda dell'1% nel caso in cui è stato previsto un intervento sulla matrice compatta, del 2% nel caso in cui è stato previsto un intervento sulla matrice friabile.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Sig. Alberto Verardo)

Data - IL SEGRETARIO

17/09/2010 (Roberta Rossi)

SEZIONE 5 – TIPOLOGIA DI AZIONE

Proprietà: il punteggio attribuibile a questo indicatore varia tra 1 e 3 in relazione alla proprietà dell'edificio considerato. In particolare viene assegnato un punteggio pari a 3 in caso di edificio di proprietà pubblica e destinato ad uso pubblico e pari ad 1 in caso di edificio non di proprietà pubblica e destinato ad uso pubblico.

Quantità: il punteggio massimo attribuibile a questo indicatore varia tra 2,5 e 10. In particolare per l'amianto in matrice compatta viene attribuito un punteggio pari a 2,5 per quantitativi sino a 1.000 kg, pari a 5 per quantitativi compresi tra 1.001 e 4.500 kg e pari a 8 per quantitativi di materiale superiori a 4.500 kg. Per l'amianto in matrice friabile, invece, il punteggio attribuito è pari a 10 indipendentemente dal quantitativo di materiale installato. Nel caso in cui la domanda presenti entrambe le matrici di materiale contenente amianto il punteggio viene calcolato per ogni singola matrice ed i punteggi così ottenuti faranno, in modo distinto, parte della graduatoria.

Informazione alla popolazione: nel caso in cui venga dimostrato di aver fatto informazione alla popolazione nell'anno di presentazione della domanda di contributo, il punteggio complessivo della sezione 5 viene aumentato del 10%;

SEZIONE 6 – RELAZIONE TECNICA

Al contenuto della sezione è attribuito un punteggio compreso tra 5 e 20 punti in relazione alla valutazione dei seguenti elementi:

- *la distanza del sito contenente amianto dal centro abitato* – il punteggio massimo assegnato a questa voce sarà pari a 5 punti, articolato nel seguente modo: 1 punto per distanze maggiori di 1000 m, 2 per distanze fino a 1000 m e 5 punti per edifici all'interno dei centri abitati, in quanto è potenzialmente più elevato il livello di rischio per la salute della popolazione. Il "centro abitato" è definito come "l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada" (art. 3 del nuovo codice della strada);
- *il danneggiamento del MCA* – il punteggio, per un valore massimo di 10 punti, è per questa voce articolato su 4 gradi: assente (0 punti), basso (3 punti), medio (6 punti), alto (10 punti);
- *età media dei soggetti frequentatori* – il punteggio attribuibile a questo indicatore varia tra 1 e 5 in relazione alla età media. In particolare viene assegnato un punteggio pari a 5 punti per gli edifici che rientrano nella categoria scuola dell'obbligo, 4 per gli edifici sempre scolastici ma non facenti parte della scuola dell'obbligo, nonché un punteggio pari a 2 laddove l'età media dei soggetti frequentanti supera i 29 anni. In caso venga specificato che l'edificio risulta dismesso viene attribuito un punteggio pari a 1.

Nel caso in cui al termine della valutazione analitica complessiva vi sia parità di punteggio diventerà determinante la destinazione d'uso dell'edificio pubblico per il quale vengono richiesti i contributi, secondo questa scala di priorità: scuole, uffici aperti al pubblico di proprietà pubblica, uffici aperti al pubblico non di proprietà pubblica, altri insediamenti.

Qualora risultassero ancora valutazioni equivalenti per gli edifici scolastici o per gli edifici ad uso ufficio, all'interno della voce "scuole" e della voce "uffici" viene individuata la seguente ulteriore divisione:

scuole: verrà data maggiore importanza alle scuole dell'infanzia e a seguire, nell'ordine, alla scuola elementari, alle scuole medie, alle scuole superiori, alle università

uffici: verrà data priorità alle strutture con maggiore numero di persone in servizio effettivo rapportato alla durata giornaliera della permanenza all'interno della struttura stessa.

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Sig. Alberto Verardo)

17/09/2010 (Roberta Rossi)